

PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "FIERA DI FORLI' - S.R.L."

Art. 2) SEDE

La sede della società è in Forlì.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività fieristica, congressuale e convegnistica;
- la locazione a terzi di aree e spazi disponibili per la realizzazione di manifestazioni espositive, promozionali e pubblicitarie, anche tramite vendita per corrispondenza, nonché di iniziative a carattere congressuale, economico, sociale, culturale e sportivo etc. e comunque per la realizzazione di ogni attività che possa determinare o favorire lo sviluppo economico, sociale, turistico, culturale sportivo del territorio;
- la fornitura di servizi essenziali necessari per la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative di cui sopra;
- l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni espositive, mostre ed altre attività sia per iniziativa propria che dei Soci che di Terzi, sulla base di apposite convenzioni e a condizione che tutte le operazioni della Società siano svolte secondo criteri di economicità;
- lo svolgimento di attività espositive e servizi connessi che dovessero esserle affidate e da altri Enti e da Associazioni che dispongono di locali destinati allo stesso scopo;
- il mantenimento e la valorizzazione dei beni mobili ed immobili utilizzati, al fine di migliorare ed incrementare gli stessi per una maggiore produttività dell'attività espositiva congressuale, nonché la gestione in proprio e/o per conto terzi di impianti polivalenti anche sportivi;
- la gestione in proprio e/o per conto terzi di spazi ad uso parcheggio, ristorante, bar ed attività commerciali annesse e connesse all'attività principale fieristica;
- l'organizzazione per la partecipazione di espositori a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio nazionale o all'estero.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società o enti che abbiano oggetto affine o analogo a quello sopra previsto nel rispetto della vigente legislazione speciale in materia e potrà altresì assumere l'amministrazione della società partecipata, nei limiti consentiti dalla legge.

Con i limiti sopra specificati, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà pertanto effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Salvo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 179/2012, dell'art. 50-quinquies T.U.F. e dall'art. 100-ter T.U.F. è espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché ogni altra attività riservata per legge.

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

Art. 4) DURATA

La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI.

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.679.082,46 (unmilionesecentosettantanovemilaottantadue virgola quarantasei).

Le partecipazioni sono divisibili.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

Art. 6) OPERAZIONI SUL CAPITALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, nonché in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica qualora non versi nelle condizioni di cui all'art. 2463, 4 comma, c.c..

L'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A.R., con PEC o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviterà i soci a sottoscrivere le quote di nuova emissione del capitale sociale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso e concedendo comunque un termine non inferiore a quanto stabilito dalla Legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali o versamenti in conto futuro aumento del capitale gli amministratori dovranno creare riserve "targate", salvo diversa volontà del socio che ha effettuato il versamento.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto fra vivi alle seguenti condizioni.

Qualora un socio intenda alienare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la sua partecipazione per atto inter vivos, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione alle seguenti condizioni.

Il socio cedente deve darne notizia, precisando le condizioni della cessione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo PEC, o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, i quali dovranno avvalersi di tale diritto nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data del timbro postale sulla ricevuta di ritorno o dalla data di ricezione della PEC.

Nel caso in cui il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le quote offerte saranno ripartite fra i medesimi in proporzione alla entità del capitale sociale da ciascuno di essi posseduto.

La prelazione dovrà essere esercitata per tutte le

partecipazioni cedute, non essendo ammesso l'esercizio parziale della prelazione.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine prescritto, le quote potranno essere alienate, con la procedura indicata nel presente articolo.

Il trasferimento di quote ad un terzo non socio è soggetto al gradimento del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Gradimento").

Conseguentemente, il Socio che intenda cedere la totalità o parte delle proprie partecipazioni (di seguito "Socio Alienante") ad un terzo, richiede il Gradimento al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, o con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al suo Presidente, ivi indicando il potenziale acquirente (di seguito "Potenziale Acquirente") ed ivi indicando altresì l'entità delle partecipazioni che intenda trasferire (di seguito "Richiesta di Gradimento").

Eventuali richieste di Gradimento effettuate in modo difforme da quanto previsto nel punto che precede sono nulle e prive di efficacia.

- Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Presidente") convoca una riunione del Consiglio da tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, per deliberare sul gradimento stesso. Il Consiglio di Amministrazione decide sul gradimento. Il Presidente comunica la decisione del Consiglio di Amministrazione (di seguito "comunicazione sul gradimento") al Socio alienante a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, entro i 20 (venti) giorni dalla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato in merito.

- Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare il gradimento nell'interesse della Società, con delibera debitamente motivata, tenuto conto dell'attività svolta dalla nostra Società.

- Il Socio Alienante ha facoltà di procedere al trasferimento dei titoli al potenziale acquirente se il Consiglio di Amministrazione ha comunicato il gradimento, ovvero se il socio alienante non ha ricevuto la comunicazione sul gradimento entro 3 (tre) mesi dal ricevimento da parte del Presidente della richiesta di gradimento.

- Nel caso il gradimento sia negato dal Consiglio di Amministrazione, il socio alienante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti entro 8 (otto) giorni dal

ricevimento della comunicazione sul gradimento, comunica al Presidente se intenda trasferire le quote al potenziale acquirente nonostante il diniego del gradimento (di seguito "conferma del trasferimento"). Se il socio alienante, nonostante il diniego del gradimento, conferma la propria intenzione di trasferire le quote al potenziale acquirente, il Consiglio di Amministrazione procura che le quote siano acquistate, alle medesime condizioni, da un terzo che abbia il gradimento del Consiglio stesso, ovvero da uno o più soci.

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della conferma del trasferimento, indica al socio alienante il nominativo del terzo designato ad acquistare le quote (di seguito "Acquirente designato") alle medesime condizioni: in ogni caso, e in facoltà del socio alienante, a sua discrezione, rifiutare di vendere le quote all'acquirente designato, fermo restando che, in caso di siffatto rifiuto, il socio alienante, non ha facoltà di vendere le quote al potenziale acquirente. Qualora il Consiglio di Amministrazione non indichi un acquirente designato al socio alienante a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 3 (tre) mesi dal ricevimento da parte del Presidente della conferma di trasferimento, il trasferimento delle quote al potenziale acquirente potrà comunque essere perfezionato.

- Quanto previsto dal presente articolo è applicabile in tutti i casi di trasferimento di titoli inter vivos, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.

Si conviene che l'espressione "alienare o comunque cedere" debba essere interpretata come comprensiva di qualunque atto e/o fatto, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, ecc.) in cui, per una qualsiasi iniziativa o titolo e/o ragione di sorta, la proprietà e/o la nuda proprietà e/o il diritto di usufrutto e/o qualsiasi altro diritto e/o interesse concernente o connesso alle quote finisca per far capo ad un soggetto diverso dal Socio alienante.

Quanto disposto per l'alienazione si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione di cui all'art. 2481 bis C.C.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante

comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art. 10) RECESSO DEL SOCIO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con A.R., o a mezzo PEC, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, o dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, o a mezzo PEC, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;

- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
 - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
 - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
 - 6) l'approvazione del Piano Industriale triennale.
- Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea è fatta:

- mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci otto giorni prima all'indirizzo risultante dal registro delle imprese;
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo notificato alla società, oppure mediante fax inviato al numero notificato alla società, o raccomandata a mano consegnata ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 c.c., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano di età.

Qualora il socio o i soci legittimati intendano provvedere alla convocazione diretta dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 primo comma del presente statuto, dovranno adottare una delle forme suddette ed inviare la comunicazione, con le medesime modalità, anche ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax o posta elettronica devono essere conservati dalla società.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa

documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e l'organo di controllo sono stati informati della riunione.

Art. 14) QUOZIENTI DECISIONALI

Salvo quanto di seguito previsto l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 12 dei presenti patti sociali, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art. 15) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge, dell'art. 12) dei presenti patti sociali e dell'atto di nomina.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri ad uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata

dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo, oltre alle funzioni stabilite ex lege o da Statuto, predispone tra l'altro:

- il piano Industriale di durata almeno triennale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- la "relazione sul governo societario", comprensiva di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, e ne informa l'Assemblea;
- il budget relativo ai singoli esercizi.

Art. 16) NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli art. 2385 et 2386 c.c..

Art. 17) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. In particolare:

- a) non devono essere stati oggetto di condanne penali per reati non colposi;
- b) non devono essere stati assoggettati ad interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non devono essere amministratori o dirigenti presso enti locali partecipanti al capitale sociale.

Il difetto di anche uno solo di tali requisiti comporta l'impossibilità di essere nominati amministratori e, in caso di nomina, la decadenza dalla carica.

Non possono, parimenti, essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 c.c..

Art. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora siano nominati più amministratori, gli stessi nomineranno fra loro il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Gli amministratori potranno altresì nominare fra loro un Vice Presidente, se non nominato con decisione dei soci, che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo Statuto.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia; alla convocazione del Consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore con lettera o a mezzo PEC da spedirsi

al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica, o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno due giorni prima. La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove nominato. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

Art. 19) RIMBORSI E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico; l'eventuale compenso per l'esercizio delle funzioni è fissato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c) del detto D.Lgs. n. 175/2016, è vietato corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 20) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,

nonchè agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Art. 21) DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I professionisti di cui il socio intende avvalersi dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori, o nell'Albo dei Dottori Commercialisti, o nell'Albo degli Avvocati.

A tal fine, il socio che intende esercitare i diritti sopra specificati dovrà inviare all'organo amministrativo comunicazione scritta via fax o mediante raccomandata o posta elettronica certificata, indicando il nominativo dei professionisti da cui intende farsi assistere e il loro numero di iscrizione nell'albo professionale o nel Registro dei Revisori.

Gli amministratori dovranno consentire l'esercizio dei diritti indicati entro giorni otto dalla data in cui è pervenuta la richiesta del socio, comunicando per iscritto, entro giorni tre da tale data, il giorno e l'ora in cui si potrà dar inizio all'esercizio dei diritti. L'orario dovrà essere all'interno di quelli normalmente praticati per l'esercizio dell'attività professionale.

Con la medesima comunicazione gli amministratori specificheranno anche chi sarà la persona cui il socio e i suoi professionisti dovranno rivolgersi per accedere alla documentazione o per eventuali richieste.

Il socio richiedente e i suoi professionisti di fiducia dovranno sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite, nonché una dichiarazione in cui si obbligano a non divulgare o utilizzare a fini concorrenziali le medesime informazioni.

Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti del socio gli amministratori dovranno predisporre un apposito locale in cui rendere reperibile ed analizzabile la documentazione richiesta.

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..

Per decisione dei soci potrà essere nominato un Organo di

controllo e/o un Revisore anche fuori dei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

Per decisione dei soci le funzioni di controllo e/o di revisione legale della società potranno essere affidate rispettivamente:

1 - la sola funzione di controllo ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di S.p.A.;

2 - sia la funzione di controllo che quella di Revisore, salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

3 - la sola funzione di Revisione Legale dei Conti nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V BILANCIO E UTILI

Art. 23) BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 24) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, previo accantonamento degli stessi a riserva legale nelle misure previste dalla legge, fino al limite massimo imposto dalla legge.

Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

Art. 24 bis) Piano Industriale e Relazione semestrale

La società redige un Piano Industriale Triennale che contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alla gestione ed alle linee di sviluppo dell'attività, nonché il programma degli investimenti più significativi e le modalità della sua copertura.

Il Piano Industriale Triennale viene predisposto ed approvato dall'organo amministrativo entro il 30 novembre e trasmesso ai soci per la relativa approvazione in assemblea entro il 31 dicembre.

Con l'approvazione del Piano Industriale Triennale, l'assemblea autorizza l'organo amministrativo a dare attuazione alle operazioni ivi previste.

Ogni anno entro il 30 settembre l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una relazione semestrale, costituita da un conto economico consuntivo - redatto secondo lo schema previsto dall'art.2425 c.c. - relativo al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso e contenente un resoconto dei provvedimenti assunti in attuazione delle previsioni del primo anno del Piano Industriale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE.

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge; l'esistenza del sito verrà comunicata dagli amministratori ai soci, unitamente all'eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili ai soci tramite il sito, se creato, tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi.

Art. 27) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.